

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi. – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/PSD/2019 e smi. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2019/2020. Adeguamento al decreto ministeriale n. 93924/2022.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di adeguare il bando della misura Investimenti della campagna 2019/2020, approvato con decreto n. 344/PSD del 09/10/2019 e smi, all'articolo 1 comma 1 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93924, stabilendo che, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19, i beneficiari possono presentare una richiesta di variazione progettuale avente ad oggetto la modifica dell'aspetto strategico o dell'obiettivo generale del progetto (c.d. varianti strategiche), a condizione che non vengano pregiudicati l'ammissibilità dello stesso ed i suoi obiettivi generali;
2. di stabilire che nel limite al numero di varianti di cui al paragrafo 7.1.2 *Varianti* del bando non rientra la variante strategica, di cui al punto precedente, che deve essere oggetto di separata richiesta;
3. di prevedere che la variante strategica è ammessa alle seguenti condizioni:
 - che sia presentata esclusivamente tramite l'apposito applicativo del portale SIAN e sia trasmessa per pec alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria, **entro e non oltre il 30 maggio 2022**, nel caso di domande triennali della campagna 2019/2020 per le quali la realizzazione e la presentazione della relativa domanda di pagamento di saldo deve avvenire inderogabilmente entro il 15 luglio 2022;
 - che la relazione tecnico-economica a corredo indichi chiaramente che si tratta di variante strategica giustificata e documentata da circostanze collegate alla pandemia di Covid-19 occorse al beneficiario;
 - che siano preventivamente autorizzate dalla Regione;
4. di stabilire che, per la variante strategica, si applicano le procedure di cui al paragrafo 7.1.2 *Varianti* del bando approvato con decreto n. 344/PSD del 09/10/2019;
5. di dare atto che, per tutto quanto non previsto dal presente atto in ordine alle varianti strategiche, sono applicate le disposizioni emanate da Agea (Coordinamento, Organismo Pagatore);



6. di modificare, per le domande triennali della campagna 2019/2020 che vanno a saldo nell'esercizio finanziario 2021/2022, il termine stabilito al paragrafo 7.1.2.1 del bando per la presentazione telematica delle varianti che non abbiano natura strategica e per la loro trasmissione alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria, fissandolo al **30 maggio 2022**;
7. di adeguare inoltre il bando a quanto disposto all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 maggio 2021 n. 249006, prevedendo che, per le domande di pagamento di saldo triennali della campagna 2019/2020 da presentare entro il 15 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2021/374 e in applicazione delle Istruzioni operative di OP Agea n. 50/2021 e n. 30/2022, qualora in sede di controlli amministrativi ed in loco, il progetto risulti realizzato parzialmente rispetto a quanto ammesso, anche a seguito di variante, fatto salvo il verificarsi di modifiche minori o economie di spesa ai sensi del paragrafo 7.1.1 del bando, l'importo del contributo:
 - a) corrisponde a quello delle singole azioni realizzate, se sussistono le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e se, in sede di domanda di pagamento di saldo, il beneficiario produce documentazione giustificativa a supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a Covid-19 in vigore dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia;
 - b) corrisponde al contributo relativo alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, se pur non ricorrendo le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i controlli dimostrano che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto;
8. di stabilire che, qualora l'importo del contributo versato ai sensi delle lettere a) e b) del punto 7 risulti superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente percepito maggiorato del 10%, secondo le procedure stabilite da Organismo Pagatore Agea nelle Istruzioni Operative n. 40/2019 al paragrafo 32.2;
9. di pubblicare il presente atto sul sito internet all'indirizzo www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e DGR n. 1158/2017 e nel sito internet istituzionale all'indirizzo: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione OCM vitivinicolo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2020, n. 3318 (Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 28 maggio 2021, prot. n. 249006: (Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93924: (Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006, recante "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Anno 2022);
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 40825 del 04/06/2021: "VITIVINICOLO - Integrazione alla circolare di Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 22109 del 15/03/2022: "Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022";
- Istruzioni operative n. 40/2019, Prot. n. ORPUM. 56742 del 3 luglio 2019: "OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. (Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150). D.M. 911/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Campagna 2019/2020 Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, presentazione delle domande di aiuto e relativi criteri istruttori per



l'ammissibilità e la finanziabilità all'aiuto, nonché modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti ad Investimenti annuali e biennali e, per questi ultimi, delle domande di pagamento anticipo, e relativi criteri istruttori l'ammissibilità al pagamento”;

- Istruzioni operative n. 50/2021, Prot. n. ORPUM. 0042166 del 10/06/2021: “OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n. 249006 Proroghe e deroghe per la campagna 2021 alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Istruzioni operative n. 30/2022, Prot. n. ORPUM. 0026285 del 28/03/2022: “OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022, n. 93924. Deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19-anno 2022”;
- DGR Marche n. 1032 del 9 settembre 2019: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 -Decreto MIPAAF n. 911/2017 e Decreto MIPAAFT n. 3843/2019 -Disposizioni attuative della misura Investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, ai fini dell'emanazione del bando regionale per la campagna 2019/2020;
- Decreto n.n. 344/PSD del 09/10/2019: “Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1032/2019. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2019/2020;
- Decreto n. 23/PDF del 24 gennaio 2020, Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344 del 09/10/2019. OCM vitivinicolo - PNS - Bando regionale misura Investimenti – Campagna 2019/2020. Proroga termine istruttoria di ammissibilità;
- Decreto n. 111/PSD del 30 aprile 2020: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/2019 e ss.mm.ii. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2019/2020. Modifiche al bando e adeguamento al decreto MIPAAF n. 3318/2020;
- Decreto n. 119/PSD del 14 maggio 2020: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/2019 e ss.mm.ii. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2019/2020. Proroga termini richieste variazione durata progetti;
- Decreto n. 173/PSD del 26/06/2020: Decreto n. 173 del 26/06/2020: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e n. 3843/2019 – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/2019 e ss.mm.ii. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti – Campagna 2019/2020. Accoglimento richieste di modifica durata progetti da biennale a triennale;
- Decreto n. 212/PSD del 15/06/2021: Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi. – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/2019 e smi. Bando



regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2019/2020. Modifiche al bando in adeguamento al decreto MIPAAF n. 249006/2021.

Motivazione

Con decreto n. 344/PSD del 09/10/2019, successivamente modificato con decreto n. 23/PDF del 24 gennaio 2020, è stato approvato il bando regionale della misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo per la campagna 2019/2020 in applicazione della DGR n. 1032 del 09/09/2021.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da Organismo Pagatore Agea (OP Agea), svolge alcune fasi tecnico-amministrative e di controllo sulle domande di aiuto e di pagamento connesse alla gestione della misura Investimenti sulla base delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

Il bando regionale stabilisce tra l'altro, al paragrafo 7.1 *Variazioni progettuali*, le disposizioni in merito a termini e modalità per la presentazione, l'istruttoria e l'approvazione delle modifiche ai progetti ammessi.

Con successivo decreto n. 111/PSD del 30 aprile 2021 e decreto n. 119/PSD del 14 maggio 2021, adottati in applicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2021 n. 3318 a seguito della grave emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 nel 2020, si è stabilito che la durata di esecuzione dei progetti biennali, su richiesta delle ditte e previa presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria prevista per il pagamento dell'anticipo, poteva essere trasformata in triennale e, con decreto n. 173/PSD del 26/06/2020 sono state accolte le richieste di modifica di durata, da biennale a triennale, presentate alla Regione. Il termine ultimo di esecuzione per la realizzazione degli investimenti ammessi all'aiuto delle domande triennali della campagna 2019/2020 scade il 15 luglio 2022.

Visto il perdurare delle situazioni di difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 anche nell'anno 2021, in applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/374 è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28/05/2021 n. 249006 e quindi la circolare di Agea Coordinamento prot. n. 40825 del 04/06/2021 e le Istruzioni operative di OP Agea n. 50 del 10 giugno 2021.

La Circolare Agea Coordinamento prot. 40825/2021 precisa che la pandemia dovuta a Covid-19 è considerata causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.

Di conseguenza, in applicazione delle citate Istruzioni operative n. 50/2021, con decreto n. 212 del 15 giugno 2021 è stato adeguato il bando regionale all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 249006/2021 e alla successiva circolare Agea Coordinamento prot. n. 40825/2021, stabilendo le modalità e i termini per la presentazione delle domande di variante, ivi comprese quelle relative alla modifica della durata di esecuzione del progetto ammesso, e disciplinando la mancata o la minore realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo le norme generali contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006/2021 in ordine all'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/374.

Il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93924 (decreto ministeriale n. 93924/2022) prevede ulteriori deroghe rispetto al precedente decreto ministeriale n. 249006/2021.



In particolare, con riferimento alla misura Investimenti, l'articolo 1 comma 1 del decreto n. 93924/2022 stabilisce, a modifica in particolare dell'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale n. 249006/2021, che: *“In casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid 19 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche ai progetti approvati ed ancora in essere a condizione che le stesse non pregiudichino l'ammissibilità di nessuna parte del progetto ed i suoi obiettivi generali. Qualora le modifiche riguardino l'aspetto strategico o l'obiettivo generale del progetto, le stesse vanno comunicate all'Ente istruttore competente che provvede ad approvarle. Le modifiche, siano esse strategiche o meno, sono apportate al massimo entro il 15 ottobre 2022. Ulteriori termini e modalità attuative sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni.”*.

Le Istruzioni Operative di OP Agea n. 30 del 28 marzo 2022 attuative del decreto ministeriale n. 93924/2022 e della successiva Circolare di Agea Coordinamento n. 22109 del 15 marzo 2022 precisano che le deroghe di cui al decreto ministeriale n. 93924/2022 si applicano entro la campagna 2021/2022 ed a tutti i progetti in corso di realizzazione nella medesima campagna, anche se riferiti a domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti ancora in essere.

Nello specifico, il paragrafo 3 *Deroghe alle modifiche sostanziali al progetto* delle Istruzioni operative n. 30/2022 specifica che nella campagna 2021/2022, per i progetti ancora in essere, e per circostanze debitamente giustificate collegate alla pandemia di Covid-19, potranno essere ammesse le modifiche, intese quali istanze di varianti, che interverranno anche a livello strategico sul progetto, quindi, sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso all'aiuto finanziabile nell'ambito della misura Investimenti (c.d. varianti strategiche).

La variante strategica non rientra nel limite al numero di varianti di cui al paragrafo 7.1.2 *Varianti* del bando, per cui deve essere oggetto di separata richiesta.

Per quanto attiene alle procedure, anche le varianti strategiche devono essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da OP Agea sul portale SIAN, pena la non validità delle stesse che di conseguenza non verranno istruite dalla Regione.

Come stabilito dall'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale n. 93924/2022, le varianti di natura strategica debbono inderogabilmente essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2022.

Nel caso di domande triennali della campagna 2019/2020, per le quali la realizzazione e la presentazione della relativa domanda di pagamento di saldo deve avvenire inderogabilmente entro il 15 luglio 2022, tenuto conto delle attività di verifica di ammissibilità di competenza della Regione Marche, si ritiene opportuno fissare al 30 maggio 2022, il termine per la presentazione di varianti strategiche e per la trasmissione per PEC alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria.

Lo stesso termine del 30 maggio 2022 viene previsto per la presentazione telematica delle varianti che non abbiano natura strategica e per la loro trasmissione alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria, modificando pertanto il corrispondente termine stabilito al paragrafo 7.1.2.1 del bando.



Non è possibile presentare più richieste di variazione contemporaneamente. La presentazione di una seconda istanza è inibita fintanto che l'istruttoria di ammissibilità della prima istanza non sia stata definita dalla Regione.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto in ordine alle varianti strategiche, si rinvia alle disposizioni di Agea (Coordinamento e Organismo Pagatore).

Per le varianti strategiche si prevede l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 7.1.2 *Varianti* del bando, precisando unicamente che la relazione tecnico-economica deve indicare chiaramente che la richiesta riguarda una variante strategica che deve essere giustificata e documentata da circostanze collegate alla pandemia di Covid-19 occorse al beneficiario.

Pertanto, anche le varianti strategiche devono essere autorizzate preventivamente dalla Regione.

Inoltre, come stabilito al paragrafo 7.1.2 del bando, anche per le varianti strategiche:

- sono ritenute eleggibili le spese riconducibili ad una variante autorizzata, attestate da fatture quietanzate, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell'istanza su portale SIAN e se tutti i documenti collegati (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione telematica della richiamata istanza;
- le modifiche apportate non possono determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento.

L'adeguamento del bando oggetto del presente atto riguarda anche la presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Le Istruzioni operative n. 30/2022 stabiliscono inoltre che, in domanda di pagamento, la spesa richiesta per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa all'aiuto che è comprensiva delle varianti autorizzate.

Le uniche eccezioni, in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo potrà risultare inferiore alla spesa ammessa all'aiuto, si hanno nel caso in cui, per il progetto realizzato, siano intervenute delle economie, a seguito di uno sconto effettuato dal fornitore rispetto al prezzo iniziale che dovrà risultare sulla fattura, oppure delle "modifiche minori".

Con il presente atto viene esteso anche alle domande di pagamento di saldo da presentare nel 2022 quanto previsto per le domande di saldo presentate nel 2021 dal bando della misura per la campagna 2019/2020, così come modificato dal decreto 212/2021 in applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 maggio 2021 n. 249006 e Istruzioni operative n. 20/2021.

Vale a dire che, qualora in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento di saldo triennali della campagna 2019/2020 da presentare entro il 15 luglio 2022, il progetto risulti realizzato parzialmente rispetto a quanto ammesso, anche a seguito di variante, fatta eccezione per il verificarsi di modifiche minori o economie ai sensi del paragrafo 7.1.1 del bando, ed è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. In sede di saldo il beneficiario deve produrre documentazione giustificativa a



supporto delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali invocate, ivi compresa la pandemia dovuta a Covid-19 in vigenza dello stato di emergenza dichiarato dall'Italia (n. termine 31 marzo 2022).

Nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, ma i controlli dimostrassero che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari al contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Qualora l'importo del contributo versato come sopra indicato risultasse superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si deve procedere al recupero dell'anticipo percepito maggiorato del 10 %, secondo le procedure stabilite da OP AGEA nelle proprie Istruzioni Operative n. 40/2019 in particolare al paragrafo 32.2.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un atto avente ad oggetto: *Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 – DM n. 911/2017 e smi. – DGR Marche n. 1032/2019. Decreto n. 344/PSD/2019 e smi. Bando regionale di attuazione della misura Investimenti, campagna 2019/2020. Adeguamento al decreto MIPAAF n. 93924/2022* secondo il presente dispositivo.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati

